

Liquidazione anticipata del TFR in busta paga.

Ecco come funziona.

DEFINIZIONE	Nel periodo compreso tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018 il lavoratore può chiedere la liquidazione mensile del TFR maturando, attraverso apposita istanza compilata e debitamente sottoscritta il cui modello è stato predisposto come allegato al D.P.C.M. n.29/2015 (entrato in vigore il 3 aprile 2015). La manifestazione di volontà è irrevocabile ed è valida per tutto il periodo considerato.
CAMPO DI APPLICAZIONE	• Lavoratori del settore privato con anzianità di servizio di almeno 6 mesi presso lo stesso Datore di lavoro; • lavoratori che non hanno vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito. L'art. 3 del D.P.C.M. stabilisce che la possibilità di poter anticipare la quota integrativa della retribuzione (Q.U.I.R.) può essere esercitata anche in caso di conferimento, sulla base di modalità esplicite o tacite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari. In tal caso, durante tale opzione, il dipendente può comunque proseguire a versare alla forma pensionistica. Sono esclusi i lavoratori che hanno messo il TFR a garanzia di contratti di finanziamento, fino all'estinzione del credito oggetto del contratto. Sono esclusi, parimenti, i lavoratori di aziende interessate da situazioni di crisi come procedure concorsuali, cassa integrazione ordinaria o in deroga.
MISURA DELLA QUIR E TASSAZIONE	La Qu.I.R. è pari alla quota maturanda del TFR, determinata in base alle disposizioni dell'art. 2120 del c.c., al netto del contributo dello 0,50% Ivs, ove dovuto. La Qu.I.R. è soggetta a "tassazione ordinaria", non è imponibile ai fini previdenziali e non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'attribuzione del bonus degli 80 euro. Inoltre, non rileva ai fini della tassazione separata del TFR, dunque, il periodo di corresponsione della Qu.I.R. ed il relativo importo corrisposto, non rilevano ai fini della determinazione del reddito di

	riferimento per il calcolo dell'aliquota media di tassazione del TFR né della quantificazione dell'imponibile fiscale TFR.
MODALITA' DI RICHIESTA	I lavoratori che intendono chiedere la "monetizzazione" del proprio Tfr in busta paga, dovranno presentare al datore di lavoro, apposta "istanza di accesso" debitamente compilata e validamente sottoscritta. A tal fine, andrà utilizzato il modello, allegato A del D.P.C.M. n.29/2015. Il datore di lavoro, una volta accertato il possesso dei requisiti, procederà alla liquidazione della Qu.I.R. a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione dell'istanza e fino al 30 giugno 2018 o alla data di cessazione, se antecedente. <u>La manifestazione di volontà è irrevocabile.</u> I datori di lavoro che hanno meno di 50 dipendenti e che non sono tenuti al versamento del Tfr al Fondo di tesoreria, allo scopo di acquisire le risorse finanziarie necessarie per operare la liquidazione della Qu.I.R., hanno la possibilità di accedere ad una "piattaforma" di finanziamento ad hoc, assistita da un Fondo di garanzia istituito presso l'INPS. In tal senso è stato sottoscritto un accordo quadro tra Ministero del Lavoro, Ministero dell'Economia ed ABI che definisce modalità e condizioni alle quali le banche dovranno uniformarsi per realizzare le condizioni di finanziamento volte a consentire ai datori di lavoro la liquidazione della Qu.I.R. In tal caso, le operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. saranno effettuate a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell'istanza.
CRITICITA'	L'ipotesi di liquidazione anticipata del TFR maturando in busta paga produce alcune conseguenze nella sfera patrimoniale del lavoratore interessato. In primis, percepire oggi una busta paga "maggiorata", significa, domani, avere un trattamento pensionistico più basso. Il lavoratore che esprime tale volontà non godrebbe dell'accantonamento presso il Fondo o presso il datore di lavoro (se si tratta di azienda con meno di 50 dipendenti) di tutte le mensilità relative al periodo. Quanto conviene effettivamente avere una somma ulteriore in busta paga (che comunque è inferiore a quanto maturato mensilmente, per effetto dell'assoggettamento alla tassazione ordinaria), se tutto ciò andrà ad incidere negativamente sulla futura rendita pensionistica?